

Edizione di lunedì 9 novembre 2015

EDITORIALI

[Nasce la nuova rivista "Patrimoni"](#)

di **Sergio Pellegrino**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo acconto per l'anno 2015 dei contributi alla Gestione IVS](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[L'applicazione dell'IVA alle permuta](#)

di **Marco Peirola**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo acconto IRES 2015](#)

di **Federica Furlani**

ENTI NON COMMERCIALI

[Le novità della legge di stabilità 2016 per gli enti non commerciali](#)

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

EDITORIALI

Nasce la nuova rivista "Patrimoni"

di **Sergio Pellegrino**

L'editoriale di questa settimana è dedicato alla **nuova rivista** edita da Euroconference ***Patrimoni: strumenti di gestione e protezione per privati e imprese***, che esce oggi con il suo "numero zero".

Assieme a **Fabrizio Vedana, avvocato e Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria S.p.a.**, che condivide con me la direzione, ci siamo posti l'obiettivo (ambizioso) di colmare quello che ci appariva, a torto o a ragione, come uno **spazio vuoto** nell'ambito di un'offerta editoriale che in realtà è amplissima (e in taluni casi, verrebbe da dire, persino ridondante).

Così è nata questa nuova rivista, nel cui titolo ci siamo resi conto di non essere riusciti ad esplicitare in modo completo la **vastità delle tematiche** che abbiamo intenzione di affrontare.

Per questioni di **preminente interesse professionale** di entrambi, il punto di partenza dal quale si è mossa la nostra idea editoriale è stato quello di cercare di analizzare con completezza e operatività le continue evoluzioni che interessano le questioni legate alla **protezione del patrimonio**, con l'obiettivo di condividere con i Colleghi che leggeranno la rivista le esperienze maturate in materia, da parte nostra e degli amici che con noi si cimenteranno su questi temi.

Ma poi abbiamo compreso come un approccio di questo tipo sarebbe stato in qualche modo limitativo, e quindi abbiamo ritenuto opportuno accompagnare i nostri lettori anche sui temi che, in senso lato, abbiamo definito di **gestione del patrimonio**: in senso lato perché analizzeremo le modalità con le quali la "ricchezza" prodotta può essere impiegata da parte di privati e imprese, ma anche quelle attraverso cui, in caso di necessità, possono essere reperiti i mezzi finanziari occorrenti.

Abbiamo però deciso di compiere un ulteriore passo, ritenendo che, oggi più che mai, non si possa parlare di "patrimonio" se non in un **contesto internazionale**: per questo motivo la terza sezione della rivista sarà dedicata ai temi dell'**internazionalizzazione**, concentrando la nostra attenzione, ad esempio, sulle possibilità (e le problematiche) che offrono i centri finanziari internazionali, sulla ricerca di nuovi mercati da parte delle nostre imprese, sulle opportunità di delocalizzazione.

Obiettivo ambizioso, si diceva all'inizio, ma che siamo certi di centrare grazie alla professionalità dei **componenti del comitato di redazione della rivista** e degli **autori** che hanno manifestato la disponibilità a partecipare alla nostra iniziativa editoriale.

Ai lettori di *Euroconference NEWS* interessati a queste tematiche raccomando di accedere al sito della rivista [cliccando il link](#) ed avere così la possibilità di leggere il “numero zero” di ***Patrimoni: strumenti di gestione e protezione per privati e imprese.***

Confidiamo nel fatto che lo apprezzerete e che vorrete continuare ad accompagnarci ad esplorare un **ambito professionale che riteniamo affascinante e foriero di opportunità.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo acconto per l'anno 2015 dei contributi alla Gestione IVS

di **Luca Mambrin**

Entro il prossimo **lunedì 30 novembre** i contribuenti iscritti alla **gestione IVS artigiani e commercianti** dovranno effettuare **il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2015** dei contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS, ovvero sia

- **titolari** di imprese individuali **artigiane**,
- **titolari** di imprese individuali **commercianti**,
- **soci di società artigiane e commercianti** tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti,

si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dalla **circolare INPS n. 26/2015**.

La circolare ha infatti stabilito che, per l'anno 2015:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **è pari a 15.548 euro**;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari **a 76.872 euro**;
- il massimale di 76.872 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione **con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996** o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo è pari, per il 2015, a 100.324 euro**;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minimale** di 15.548 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per **l'anno 2015 a 46.123 euro**; per i redditi superiori a 46.123 euro annui resta confermato l'aumento **dell'aliquota di un punto percentuale**, come disposto dall'art. 3-ter della L. n. 438/1992.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella:

SOGGETTI	REDDITO	ALIQUOTA ARTIGIANI	ALIQUOTA COMMERCianti
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	Da € 15.548 fino ad € 46.123	22,65%	22,74%
	Da € 46.123,01 fino ad € 76.872*	23,65%	23,74%
collaboratori di età inferiore a 21 anni	Da € 15.548 fino ad € 46.123	19,65%	19,74%
	Da € 46.123,01 fino ad € 76.872*	20,65%	20,74%

* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il **reddito massimale** è aumentato fino ad **€ 100.324**.

In merito all'individuazione dell'

ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione, deve essere preso in considerazione **il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2014**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti.

Per i

titolari di impresa individuale in

contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell'acconto è il rigo

RF101 del modello Unico 2015, mentre gli imprenditori in

contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo

RG36. I

soci di società di persone,

i collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e

i soci di società trasparenti che dichiarano i redditi nel quadro RH per il calcolo dell'acconto contributivo dovranno fare riferimento al rigo

RH14 campo 2, mentre per i soggetti che, ai sensi dell'art. 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011

hanno adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM al rigo

LM6 (reddito lordo o perdita) – il rigo

LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la casella "Impresa" o "Impresa familiare".

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si dovrà far riferimento per il calcolo del contributo all'indicazione data nella

circolare INPS n. 120 del 12/6/2015, ovvero alla seguente formula:

$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1}) + [RG31 - (RG33+RG35, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12] + RS37 \text{ colonna 12.}$

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2014 un reddito pari ad **€ 40.000**. Il contribuente dovrà versare, oltre al saldo 2014, anche gli acconti per il 2015 così determinati con applicazione del metodo storico:

– **€ 40.000 – € 15.548** (reddito minimale previsto per il 2015) = **€ 24.452** (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);

– **€ 24.452 * 22,74% = € 5.560,38** (totale dell'acconto dovuto);

– **I° acconto 2015: € 2.780,19** da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (16 giugno 2015 (o 6 luglio 2015 per coloro che potevano usufruire della proroga), con possibilità di posticipare al 16 luglio 2015 (o 20 agosto 2015) e possibilità di rateizzazione);

– **Il acconto 2015: € 2.780,19 da versare entro il 30 novembre 2015.**

Per quanto riguarda i

metodi di determinazione degli acconti 2015 anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il **metodo storico** e quindi determinare l'acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2015, come sopra descritte ovvero utilizzare

il metodo previsionale presumendo di conseguire un reddito nel 2015 inferiore a quanto dichiarato nel 2014 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

IVA

L'applicazione dell'IVA alle permuta

di **Marco Peirola**

Secondo la disciplina civilistica, nella permuta, il corrispettivo è rappresentato dallo scambio di cosa contro cosa o di diritti (art. 1552 c.c.).

Ai fini IVA, invece, la permuta ha una portata più ampia in quanto si considerano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi. L'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, in particolare, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispondenza di altre cessioni di beni e prestazioni di servizi sono soggette ad imposta **separatamente** da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate; ciascuna operazione deve essere, pertanto, considerata distintamente ai fini non solo dell'applicazione dell'imposta, ma anche della determinazione della base imponibile, dell'aliquota e del momento impositivo.

Nel caso in cui una delle controparti **non sia un soggetto passivo IVA**, la relativa cessione o prestazione non deve essere assoggettata ad imposta per carenza del presupposto soggettivo (R.M. 8 giugno 1989, n. 460210 e R.M. 11 febbraio 1974, n. 5000092). In caso, per esempio, di cessione di un'area edificabile in cambio di uno o più appartamenti, se il proprietario del terreno è un privato, la relativa operazione è esclusa da IVA e soggetta ad imposta di registro in base al principio di alternatività di cui all'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con l'avvertenza che, per le permuta, la base imponibile è pari al valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta (art. 43, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986).

Si resta in ogni caso al di fuori dallo schema della permuta quando è pattuito uno **specifico corrispettivo in denaro** per ciascuna operazione effettuata (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 luglio 2005, n. 88 e R.M. 24 settembre 1991, n. 430980).

In considerazione di questo divieto, l'art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la **base imponibile** è costituita dal "**valore normale**" del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 14 dello stesso decreto. Sul punto, occorre osservare che il riferimento al valore normale si pone in contrasto con la normativa comunitaria, così come interpreta dalla Corte di giustizia, per la quale, infatti, il valore normale identifica la base imponibile per le sole operazioni tra "soggetti collegati", ex art. 80 della Direttiva n. 2006/112/CE, con divieto di applicazione alle permuta (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).

Riguardo al **momento impositivo**, in caso di **permuta di beni**, il medesimo si verifica, per

entrambe le cessioni, al momento della prima cessione, assumendo a tal fine rilevanza i parametri previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (es. consegna o spedizione per i beni mobili e data del rogito per i beni immobili).

Nelle **permuta di servizi**, è stato chiarito che il momento impositivo coincide, per entrambe le prestazioni, considerate autonomamente ai fini IVA, con l'esecuzione della seconda prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima; tuttavia, il momento impositivo della seconda prestazione deve essere inteso come termine ultimo entro il quale ambedue i contraenti possono emettere fattura a fronte delle prestazioni rese in permuta, senza che ciò impedisca al soggetto che ha effettuato la prima prestazione di emettere fattura anche prima di tale momento (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31 luglio 2008, n. 331 e R.M. 26 maggio 2000, n. 75/E). Il principio esposto si riferisce ad una fattispecie in cui una delle prestazioni rese è ad **esecuzione differita**, sicché andrebbe chiarito, in via definitiva, se il medesimo abbia valenza generale, tenuto anche conto che – secondo la norma di comportamento dell'AIDC n. 150 – la prestazione del primo servizio determina l'effettuazione, per pagamento anticipato, del secondo.

Secondo l'Associazione, il contraente che rende per primo il servizio non è obbligato all'emissione della propria fattura in quanto, non avendo ancora ricevuto il servizio scambiato, non ne ha ottenuto il pagamento, che costituisce momento impositivo per le prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72. L'altro contraente, che riceve il servizio, è invece obbligato all'immediata emissione della fattura, anche se non ha ancora eseguito la propria prestazione, avendone comunque già ottenuto il pagamento in natura costituito dal servizio ricevuto, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.

Infine, in caso di **permuta di beni contro servizi**, il regime IVA dipende da quale operazione viene effettuata per prima (cessione di beni o prestazione di servizi). Per esempio, se la cessione preceda la prestazione, la controparte che consegna il bene all'altro deve emettere la fattura entro lo stesso giorno e, allo stesso modo, anche quest'ultimo deve adempiere al medesimo obbligo avendo ottenuto il pagamento del proprio corrispettivo in natura (R.M. 8 giugno 1989, n. 460210).

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo acconto IRES 2015

di **Federica Furlani**

Il prossimo **30 novembre** scade il termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti Ires** che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare (entro l'11° mese dell'esercizio).

L'acconto Ires può essere determinato con due diversi metodi:

- **metodo storico**
- **metodo previsionale**

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2014 risultano a debito per un **importo superiore a €20,66**.

La **misura dell'acconto** è **pari al 100% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rigo RN17 del modello Unico SC 2015; rigo RN28 del modello Unico ENC 2015)** e deve essere versato:

- **in un'unica soluzione** entro il 30 novembre 2015 se **l'importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a € 257,52**;
- **in due rate** se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a €257,52, di cui:

1. la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);
2. la seconda, **nella misura del 60%**, va versata entro il prossimo 30 novembre.

In alcuni casi particolari l'acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.

In particolare gli

esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della **deduzione forfetaria devono rideterminare l'acconto senza tener conto** dell'art. 34, comma 2, L. 183/2011.

Quest'ultima disposizione prevede che il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante sia ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali del volume d'affari Iva:

- 1,1% del volume d'affari fino a € 1.032.000;
- 0,6% del volume d'affari oltre € 1.032.000 fino a € 2.064.000;
- 0,4% del volume d'affari sopra € 2.064.000.

Tale deduzione va indicata nel modello Unico SC 2015 a rigo RF55 tra le "Altre variazioni in diminuzione" – codice "28".

Nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, è necessario tuttavia prendere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria come sopra determinata.

Per la rideterminazione dell'acconto è previsto uno specifico rigo – RS79 – del modello Unico SC, in cui indicare: il reddito complessivo rideterminato, l'imposta e l'acconto rideterminati.

L'alternativa al metodo storico è l'applicazione del **metodo previsionale**: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'acconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo.

Va tenuto presente che, se a posteriori l'acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico SC/ENC 2016, il contribuente sarebbe sanzionato per **insufficiente versamento dell'acconto**, con conseguente applicazione di una sanzione pari al **30%** di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo:
2002 – IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Nel caso di

società di comodo che ha applicato per il 2014 la **maggiorazione Ires del 10,50%**, dovrà versare l'acconto 2015, sempre nella misura del 100%,

di tale maggiorazione (codice tributo: 2019 – Acconto maggiorazione Ires per le società di comodo).

Si ricorda infine che dal 2013 in appositi righi del modello Unico SC vanno indicate le due rate di acconto calcolate con il metodo storico, indipendentemente dall'eventuale applicazione del metodo previsionale.

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità della legge di stabilità 2016 per gli enti non commerciali

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Ora che il disegno di legge di Stabilità 2016 è approvato in Senato si cominciano a delineare le **tematiche principali** che verosimilmente saranno mantenute nella formulazione definitiva. Vediamo quindi di seguito quali sono le novità più importanti che riguarderanno anche gli enti non commerciali.

Come accade di frequente, anche gli enti non commerciali **sono destinatari di novità che interessano, in generale, i soggetti passivi IRES**. E' il caso, ad esempio, dell'annunciata (anche se *sub condicione*) **riduzione dell'aliquota IRES** (prevista dall'attuale articolo 5), che dovrebbe passare al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016 (con effetto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) e al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017 (con effetto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016).

Risultano quindi avvantaggiati dalla riduzione tutti gli enti non commerciali, in generale, compresi quelli che applicano la **riduzione dell'aliquota IRES al 50%** (in aderenza al disposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973) e i soggetti che determinano il reddito con **modalità forfetarie** (compresi gli enti associativi che applicano la L. n. 398/1991).

Collegata alla riduzione dell'aliquota IRES è la previsione che comporta la **rideterminazione della percentuale degli utili percepiti** dagli enti non commerciali che non concorre alla formazione del reddito imponibile (in tal caso si attende un apposito provvedimento del MEF).

Sempre in tema di disposizioni di carattere generale è necessario segnalare che, con l'attuale art. 45 del disegno di legge di Stabilità 2016 viene nuovamente riaperto al 30 giugno 2016 il termine per **rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni**.

Anche gli enti non commerciali, per quanto riguarda il reddito d'impresa, sono poi interessati alla disposizione (contenuta nell'attuale art. 7) che prevede l'incremento al 140% delle quote di ammortamento relative ai **beni strumentali nuovi** acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per quanto riguarda la categoria di soggetti in argomento la novità interessa **esclusivamente gli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa**.

Di sicuro interesse è poi l'**anticipo** al 1° gennaio 2016 (rispetto al 2017) della **decorrenza** della riforma del **sistema sanzionatorio** disposta dal D.Lgs. n. 158/2015 (la novità è prevista nell'art. 9). La modifica riguarda, nello specifico, le associazioni sportive dilettantistiche per le quali il

D.Lgs. n. 158/2015 ha cancellato la decadenza dalle disposizioni della L. n. 398/1991 dalle sanzioni applicabili in caso di superamento del limite previsto per la tracciabilità delle operazioni finanziarie (attualmente 1.000,00 euro per operazione). L'anticipo della decorrenza della nuova disposizione non mancherà di avere **effetto sulle contestazioni non definitive** basate esclusivamente sulla violazione dell'obbligo di tracciabilità che, in fase contenziosa troveranno con buona probabilità una soluzione a favore delle associazioni sportive dilettantistiche in attuazione del principio di favor rei.

Novità riguardano anche il meccanismo di finanziamento alla cultura denominato “**art bonus**” che, secondo quanto si legge nell'attuale art. 21, è destinato a diventare una **misura di carattere permanente** (attualmente è prevista la sua vigenza solo fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015) ed in grado di consentire un credito di imposta pari al **65% per sempre** (attualmente il credito si riduce nella misura del 50% per le erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015).

Sempre in tema di erogazioni si segnala che con l'art. 24 si cerca di favorire le **cessioni gratuite di prodotti freschi e facilmente deperibili alle Onlus** semplificando le procedure. Nello specifico, attualmente le cessioni gratuite di beni fatte, tra gli altri, alle Onlus sono comprovate con queste modalità:

1. comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire agli uffici almeno 5 giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a 5.164,57 euro;
2. il cedente deve emettere il documento di trasporto;
3. l'ente ricevente deve predisporre un'autocertificazione per attestare la natura, la qualità e la quantità dei beni ricevuti.

Con la legge di stabilità si prevede, dal prossimo anno, l'innalzamento a **15.000,00 euro** del limite di costo dei beni oltre il quale inviare la comunicazione che, in ogni caso, diventa **facoltativa per beni qualificati come “facilmente deperibili”**.